



Consiglio Regionale della Puglia

Il Segretario Generale



Consiglio Regionale
della Puglia
N 20170019190
29/03/2017 11:17
BYW10
Segretario Generale del
Consiglio

INTERNO

Sig. Dirigente della Sezione Assemblea
e Commissioni Consiliari Permanenti
SEDE

Oggetto: manifestazioni d'interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per l'acquisizione delle proposte di candidatura per la nomina, mediante elezione da parte del Consiglio Regionale, dei Componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Puglia. Seguito

Com'è noto, a seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti in data 17/01/2017, la scrivente ha provveduto ad indire, con determinazioni n. 4 del 25/01/2017 e n. 7 del 15/02/2017, apposito avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per la nomina, mediante elezione da parte del Consiglio Regionale, dei Componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Puglia, attesa l'approssimarsi della scadenza degli incarichi conferiti dal Presidente del Consiglio Regionale pro tempore con decreto n. 12 del 14 febbraio 2012.

In esito al predetto avviso sono pervenute le seguenti candidature, supportate da curricula attestanti titoli, esperienza e preparazione professionale posseduti dai candidati:

1. Antonucci Michele
2. Battista Valentina
3. Bisceglie Vincenzo
4. Blasi Felice
5. Brandi Francesco
6. Cirillo Marigea
7. Dachille Giacomo
8. Daloiso Antonella
9. Damato Giuseppe
10. De Martino Gennaro
11. Di Bari Gianrodolfo
12. Di Chio Francesco
13. Greco Francesco
14. Merico Manuela
15. Montefalcone Anna
16. Montenegro Leonardo
17. Pinto Elena
18. Romano Isabel
19. Saracino Lorena
20. Scarcia Giuseppe

21. Soliberto Nicola A.
22. Surico Vito
23. Viterbo Margherita
24. Zanni Antonio
25. Zonno Domenico

All'esito dell'attività istruttoria, si ritiene che l'istanza di candidatura della Dott.ssa Anna Montefalcone non sia ammissibile perchè irrituale in quanto priva dei requisiti formali prescritti dall'allegato A delle citate determinazioni n. 4/2017 e n. 7/2017 e presentata oltre il termine massimo previsto per la presentazione delle manifestazioni d'interesse.

Di seguito si riportano le candidature che non soddisfano appieno i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, della l.r. n. 3 del 28/2/2000 di "competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici":

1. Battista Valentina
2. Bisceglie Vincenzo
3. Brandi Francesco
4. De Martino Gennaro
5. Di Bari Gianrodolfo
6. Merico Manuela
7. Montenegro Leonardo
8. Soliberto Nicola A.
9. Viterbo Margherita
10. Zanni Antonio
11. Zonno Domenico

Si riportano, inoltre, le manifestazioni d'interesse dei seguenti candidati in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 3, comma 1, della l.r. n. 3 del 28/2/2000:

1. Antonucci Michele
2. Blasi Felice
3. Cirillo Marigea
4. Dachille Giacomo
5. Daliso Antonella
6. Damato Giuseppe
7. Di Chio Francesco
8. Greco Francesco
9. Pinto Elena
10. Romano Isabel
11. Saracino Lorena
12. Scarcia Giuseppe
13. Surico Vito

In relazione a quanto premesso, atteso che il comma 2 dell'art.3 della l.r. n. 3/2000 stabilisce le modalità di nomina dei Componenti del Co.Re.Com, prevedendo che gli stessi siano eletti dal Consiglio Regionale, si trasmettono le manifestazioni d'interesse pervenute, unitamente ai relativi curricula, con invito a notificare l'Assemblea legislativa regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge.

Cordiali saluti

Avv. Domenico Gattulli



Legge 14/2012



Consiglio regionale della Puglia
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

Minifanti
Assunta

3

26 GIU. 2017

Al Sig. Presidente
Consiglio regionale Puglia
S e d e

Oggetto: Elezione dei membri del comitato Co.Re.Com (ex art. 3, comma 5, L.R. n. 3 del 2000 come novellato dalla L.R. 14/2012)

Come richiesto per le vie brevi si rassegnano alcune osservazioni a margine della elezione dei membri del comitato di cui all'oggetto.

Successivamente alla scadenza del mandato dei componenti il Comitato Co.Re.Com della Regione Puglia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio n. 12 del 14.02.2012, l'Assemblea consiliare è ora chiamata a votare per il rinnovo di tale comitato.

Ai sensi dell'art. 3 "Composizione e durata in carica" della L.R. n. 3 del 28.02.2000 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com)", così come modificata dalla L.R. n. 14 del 01.06.2012 "Modifica della legge regionale n. 3 del 28/02/2000 - Istituzione, organizzazione e funzionamento del CORECOM", il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da tre membri, eletti dal Consiglio regionale, i quali "restano in carica cinque anni per un solo mandato, unico e non rinnovabile", ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento dei Comitati subentranti.

*

In questa tornata elettorale, i nomi dei professionisti che *"diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici"* (rif. art. 3, comma 1, della L.R. n. 3 del 2000) e che sono candidati alla elezione di membro del comitato Co.Re.Com., appaiono tutti eleggibili anche se hanno già in precedenza svolto il medesimo mandato.



Consiglio regionale della Puglia
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

Difatti, da una disamina delle ragioni poste a fondamento dell'intervento del legislatore con la L.R. n. 14 del 2012, è emerso che in questa legislatura (per la prima volta) si procederà alla elezione dei componenti del comitato del Co.Re.Com che, a conclusione del loro mandato, non potranno più essere rieletti.

La novella del 2012, benché appaia peccare in chiarezza, è stata a suo tempo proposta come elemento di equilibrio fra la raccomandazione n. 52/99 dell'Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni e l'attuale prassi seguita dalla nostra Regione.

Stessa carenza di chiarezza del legislatore regionale era stata rilevata anche dal Governo che, in fase di controllo della originaria legge regionale 3 del 2000, aveva richiamato l'attenzione in ordine al rispetto della disposizione di cui all'articolo 1, lettera A, n. 5) della Deliberazione n. 52/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che stabilisce il divieto di rieleggibilità alla carica per i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni atteso che al riguardo nulla veniva previsto.

*

I dubbi interpretativi del testo della legge, relativamente alla parte in cui vorrebbe sancire la non rieleggibilità dei componenti il comitato del Co.Re.Com., induce a suggerire un nuovo intervento del legislatore regionale, a rettifica del testo vigente, a garanzia di una migliore rappresentazione della volontà dello stesso.

Le raccomandazioni dell'Agicom, riportate nella citata delibera n. 52 del 1999, non sembrano imporre un assoluto divieto di rieleggibilità in capo ai membri del Comitato; difatti all'art. 1 "Indirizzi generali proposti, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti", al comma 3, si legge che: «*la durata in carica sia, di norma, di cinque anni, con divieto di rieleggibilità*».

Con riferimento all'applicazione delle direttive AGCOM si deve evidenziare che l'esame delle legislazioni regionali mostra una serie di realtà alquanto dissimili fra loro.

Da un rapido esame di tali legislazioni si possono segnalare i seguenti punti principali di "scarto" delle leggi regionali dagli indirizzi dell'Autorità:

- il numero dei componenti;
- le modalità di nomina del Presidente del Co.Re.Com;
- il divieto di rieleggibilità;



Consiglio regionale della Puglia
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

- l'ammontare delle indennità di funzione, determinate in modo difforme da Regioni a Regioni;
- i soggetti abilitati a sottoscrivere le convenzioni per l'affidamento delle funzioni delegate dalla Autorità ai Co.Re.Com.;
- la determinazione della struttura organica di assistenza ai Co.Re.Com..

In merito al dato numerico del consenso si osserva che solo in parte è stata recepita l'indicazione relativa ai cinque membri. In origine erano svariati i Comitati composti da un numero maggiore di soggetti per arrivare, in particolare, alla durata in carica dei componenti.

Con riferimento, in particolare, alla trasposizione del limite alla rieleggibilità, volto a evitare un'eccessiva permanenza nell'incarico si rilevano sostanziali differenze passando da casi in cui il divieto di rielezione è assoluto, ad altri nei quali non è previsto alcun limite alla rielezione passando per casi in cui il divieto è previsto dopo uno o due mandati e per quelli in cui il divieto risulta limitato al mandato immediatamente successivo con, in molti casi la previsione che il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi (cfr ALL.1)

Le divergenze tra gli indirizzi dell'Autorità e leggi regionali di cui ai punti a) e c) possono considerarsi sostanzialmente non vincolanti: del resto le direttive dettate dalla stessa deliberazione n. 52 dell'Autorità su questi aspetti devono considerarsi puramente indicative alla luce dell'apposizione dell'allocuzione "di norma".

*

Verificata la volontà del Legislatore del 2012, a non volere ritenere più rieleggibili i membri del comitato del Co.Re.Com., appare opportuno precisare quanto segue:

A. La non rieleggibilità quale limite alla durata del mandato, costituisce una ipotesi di ineleggibilità che coinvolge coloro i quali, "in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto, possono trovarsi in condizioni di vantaggio nella competizione elettorale". Tale circostanza è preclusiva non già della candidabilità bensì della eleggibilità del soggetto coinvolto perché ostativa all'espletamento del successivo mandato.

B. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 42 del 1961 successivamente confermata dalle sentt. n. 46 del 1969, n. 38 del 1971,



Consiglio regionale della Puglia

Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi

Servizio Affari e Studi Legislativi

n. 166 del 1972, n. 129 del 1975, n. 280 del 1992, n. 295 del 1994, n. 364 del 1996) le circostanze di ineleggibilità devono essere espressamente richiamate nei testi della legge e non devono desumersi dallo stesso. La Corte afferma che le cause di ineleggibilità, siccome eccezione al generale e fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, devono essere tipizzate dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare quanto più possibile situazioni di persistente incertezza, frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie che finirebbero per incrinare gravemente la pari capacità elettorale passiva dei cittadini.

Tale regola, destinata in ultima istanza ad evitare clausole di ineleggibilità in bianco o dai confini alquanto indeterminati ed ambigui, viene tradotta dalla Corte in due criteri operativi: il criterio della determinatezza della fattispecie di ineleggibilità sotto il profilo della portata applicativa e quello della specificità del linguaggio impiegato nella formulazione della restrizione all'elettorato passivo.

Tanto è vero poiché il precetto di cui all'art. 51 Cost. deve essere inteso nel senso che "l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione". Il principio è giustificato dal fatto che la previsione della ineleggibilità, e della conseguente nullità dell'elezione, è misura che comprime, in un aspetto essenziale, le possibilità che l'ordinamento costituzionale offre al cittadino di concorrere al processo democratico, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo (rif. sent. n. 46 del 1969 della Corte Cost. in poi). Il principio dell'ineleggibilità come eccezione alla regola del diritto all'elettorato passivo, reiteratamente richiamato dai successivi interventi del giudice costituzionale sul tema (oltre alla già citata sent. n. 171/84 si vedano, tra le tante, le sentt. n. 162/85; 43/87; 235/88; 1020/88; 510/89; 53/1990; sent. n. 141 del 1996), rappresenta il criterio che condiziona sia i presupposti sostanziali della disciplina positiva dell'ineleggibilità (sotto il profilo della tipizzazione della fattispecie e della ragionevolezza del suo contenuto) che la sua interpretazione (che deve essere conforme all'esigenza di garantire la più ampia apertura del regime dell'elettorato passivo a tutti i cittadini, senza discriminazioni).

Al fine di garantire che, anche in sede di bilanciamento di principi ed interessi, l'eleggibilità come regola possa trovare ampie applicazioni, la Corte riconduce peraltro il diritto di elettorato passivo di cui all'art. 51 della Costituzione alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione (sul punto si vedano, in particolare, le sentenze nn. 571 del 1989 e 235 del 1988). E', infatti, specificamente



Consiglio regionale della Puglia
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

a questa configurazione del diritto all'elettorato passivo come diritto inviolabile che la Corte ritiene debba ispirarsi il sindacato di legittimità costituzionale delle ipotesi di ineleggibilità ed incandidabilità.

Né tale controllo può arrestarsi dinanzi all'osservazione che esiste un nesso di strumentalità tra la non candidabilità o l'ineleggibilità e i valori di rilievo costituzionale ex art. 51 Cost.: nella sent. n. 141 del 1996 la Corte ribadisce infatti che le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione.

C. Rilevato che la non rieleggibilità costituisce una indubbia compressione di un diritto costituzionalmente garantito (rif. art. 51 Cost), non solo è opportuno che la "non rieleggibilità" sia indicata espressamente all'interno del comma 5. dell'art. 3 della L.R. n. 3 del 2000 ma è altresì necessario che la stessa sia temporalmente circoscritta: difatti, in mancanza di una espressa motivazione, una limitazione in termini di unicità assoluta del mandato di componente del Co.Re.Com. renderebbe la norma contraria alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione, quali limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale.

*

La L. R. 14/2012 reca alcune modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 istitutiva del Co.Re.Com.

In particolare ne viene variata la composizione che passa da cinque a tre componenti e vengono adeguate al nuovo numero di componenti alcune disposizioni relative alle modalità di espressione del voto per la loro elezione e al rinnovo integrale nel caso il Comitato si riduca ad un unico componente, viene disposto che i componenti del Comitato restano in carica cinque anni per un solo mandato, unico e non rinnovabile.

Tutte le novità introdotte dalla L.R. 14/2012 per espressa volontà del Legislatore si applicano a partire dalla X legislatura e comunque dopo la scadenza del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della legge.



Consiglio regionale della Puglia
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

Una necessaria attività interpretativa della novella introdotta dalla L.R. 14/2012 non può non partire dalla regola preordinata, ricavabile dal sistema normativo, che è quella dettata dall'articolo 12, comma I, delle "Disposizioni della legge in generale" che prevede che "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

Occorre, quindi tener conto del significato lessicale dei termini utilizzati considerati non isolatamente ma nella loro connessione sintattica e considerare l'intenzione del legislatore riferita alla volontà di coloro che hanno formulato il testo.

Nel caso che ci occupa appare evidente che la volontà del Legislatore, per altro esplicitata nel comma 2 dell'art.1 della legge, è quella di dar vita ad un "nuovo" Co.re.com rinnovato nella composizione numerica e caratterizzato dal vincolo della assoluta non rieleggibilità, per i suoi componenti, a partire dalla X legislatura e comunque dopo la scadenza del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della legge.

La previsione di un solo mandato, unico e non rinnovabile per i componenti del Co.Re.Com. appare, pertanto, una caratterizzazione del nuovo organismo e non potrà che valere dalla elezione dei tre componenti del "nuovo" Co.Re.Com." a partire dalla decima legislatura".

Una corretta interpretazione della norma, che tenga cioè conto del tenore letterale delle locuzioni ivi contenute, non può prescindere dall'impiego dell'espressione "a partire dalla decima legislatura": la presenza di tale riferimento impone di ritenere che oggetto della nuova disciplina legislativa sono solo le nomine, proposte e designazioni effettuate "a partire dalla decima legislatura".

In favore di siffatta interpretazione assume rilevanza anche la declinazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost il quale comporta che la legge debba trattare allo stesso modo i soggetti passivi, di modo che non possono essere adottate misure eguali per situazioni diseguali quali sono quelle in cui vengono a trovarsi i componenti nominati e quelli eletti.

Ulteriore argomentazione a sostegno della prospettata attività interpretativa scaturisce dal principio "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" secondo il quale se in un disposto



Consiglio regionale della Puglia
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

normativo non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare

Se la volontà del legislatore fosse stata quella di non permettere ai componenti dell'attuale Co.Re.Com di rivestire in futuro la stessa carica avrebbe potuto esplicitarla così come ha fatto la Regione Campania nella L.R. 01/07/2002, n. 9 "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni - Co.Re.Com." art.3, c.3 come successivamente modificato e integrato che prevede che "I componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per tre anni. In sede di prima attuazione non sono eleggibili i componenti del CORECAT."

Allo stesso modo, ma in senso contrario, la Regione Calabria nella L.R. 22/01/2001, n. 2 "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM", art. 5, c.4 dispone che "Il Presidente ed i membri del CORECOM-CALABRIA sono nominati, entro il termine di quindici giorni dall'elezione, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica fino alla conclusione della legislatura e non sono rieleggibili salvo che in sede di prima applicazione delle norme ove i componenti sono rieleggibili per una sola volta."

Anche in considerazione dell'assenza di una specifica disciplina transitoria la novella recata dalla L.R. n. 14 del 2012 necessita di essere altresì analizzata alla luce del principio della irretroattività delle leggi.

Difatti, come più volte precisato dalla Corte costituzionale, «al di fuori della materia penale (dove il divieto di retroattività della legge è stato elevato a dignità costituzionale dall'art. 25 Cost.), l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che la Corte costituzionale ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 236/15, sentenza n. 156 del 2007, sentenza n. 282 del 2005 e, nello stesso senso, fra le molte, le sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999).

10



Consiglio regionale della Puglia
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

Se, in linea di principio, la retroattività, salvo che in materia penale, non contrasta con precetti costituzionali, si deve però tenere sempre conto del principio generale di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi e conseguentemente essa si può ritenere sussistente solamente ove disposta espressamente, senza possibilità di applicazioni analogiche, ed inoltre può essere ritenuta ammissibile, laddove se ne possa dare una lettura costituzionalmente sostenibile.

In definitiva, il principio d'irretroattività della legge esclude che una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore.

L'interpretazione prospettata appare rispettosa del principio della non retroattività delle leggi in materia civile ed in grado di evitare contenziosi dall'esito non prevedibile.

Il Dirigente del Servizio
dott. Settimio Giuliese



Consiglio regionale della Puglia
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

ALLEGATO 1

**DISPOSIZIONI REGIONALI
IN MATERIA DI RIELEGGIBILITÀ DEI COMPONENTI DEL CORECOM**

Abruzzo - L.R. 24/08/2001, n. 45 - art. 4

I componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi, non sono rieleggibili.

Basilicata - L.R. 27/03/2000, n. 20 - art.3

I componenti non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

Calabria - L.R. 22/01/2001, n. 2 - art. 5

I componenti non sono rieleggibili salvo che in sede di prima applicazione delle norme ove i componenti sono rieleggibili per una sola volta. Il Presidente ed i membri del CORECOM-Calabria che non abbiano compiuto l'intera legislatura, sono rieleggibili fino a completamento del quinquennio

Campania - L.R. 01/07/2002, n. 9 - art.3

NESSUN LIMITE

Emilia-Romagna - L.R. 30/01/2001, n. 1 - art. 3 bis

Il Presidente e gli altri componenti del Comitato non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

Friuli-Venezia Giulia - L.R. 10/04/2001, n. 11 - art.8

NESSUN LIMITE

Lazio - L.R. 03/08/2001, n. 19 - art.3

I componenti del Co.re.com. non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica al Presidente ed ai componenti del Co.re.com. che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

M



Consiglio regionale della Puglia
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

Liguria - L.R. 25/03/2013, n. 8 - art. 3

I componenti del Co.Re.Com., tra cui il Presidente sono rieleggibili limitatamente ad un solo mandato.

Lombardia - L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 - art. 2

I componenti che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie

Marche - L.R. 27/03/2001, n. 8 - art.2

I componenti che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica non sono immediatamente rieleggibile alla medesima, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie

Molise - L.R. 26/08/2002, n. 18 - art. 3

I componenti del Comitato non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

Piemonte - L.R. 07/01/2001, n. 1 - art. 3

I componenti non sono immediatamente rieleggibili.

Sardegna - L.R. 28 luglio 2008, n. 11 - art. 6

I componenti del CORECOM durano possono essere eletti per non più di due mandati non consecutivi.

Sicilia - L.R. 26/03/2002, n. 2 - art. 101

I componenti non sono confermabili, ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma)

Toscana - L.R. 25/06/2002, n. 22 - art. 21

I componenti del CO.RE.COM. non sono rieleggibili



Consiglio regionale della Puglia
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

Trento - Provincia autonoma - L.P. 16/12/2005, n. 19 – art. 3

I componenti del comitato non sono rieleggibili.

Bolzano - Provincia autonoma - L.P. 18/03/2002, n. 6 – art.

I componenti del Comitato non possono rimanere in carica per la durata di più di due legislature

Umbria - L.R. 29 dicembre 2014, n. 28 - art. 3

I componenti del Co.Re.Com. non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Co.Re.Com. che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno.

Valle d'Aosta - L.R. 04/09/2001, n. 26 – art. 3

I componenti del Comitato non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi

Veneto - L.R. 10/08/2001, n. 18 – art. 3

I componenti non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti che hanno svolto la loro funzione per un periodo inferiore a due anni e sei mesi

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione

Consiliare il 26.09.2017